L'attuazione del recente decreto interministeriale 10 marzo 2016 in tema di collocamento mirato e recante le modalità di autocertificazione dell'esonero trova rilevanti criticità.
Il Ministero del lavoro, infatti, non è finora riuscito a gestire correttamente la procedura informatizzata - l'unica modalità prevista – che consente di assolvere alle previsioni indicate dal richiamato DI 10 marzo 2016.

Secondo la procedura, sommariamente descritta anche nella nota direttoriale n. 2452 del 15 aprile scorso, le imprese dovrebbero registrarsi nel sito cliclavoro@lavoro.gov.it, effettuare il pagamento (cinque giorni prima della autocertificazione) relativo al periodo che va dalla data dalla quale il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell'esonero al termine del trimestre in cui è presentata l'autocertificazione (questo è previsto in sede di prima applicazione).

Una volta effettuato il pagamento, diviene possibile compilare il modulo nella parte della procedura informatica laddove richiede i dati e l'importo del pagamento.
Solo a questo punto la procedura consente di effettuare il calcolo dell'esonero.

Tuttavia, la procedura informatizzata presenta notevoli criticità e, ad avviso di Confindustria, non è neppure coerente con la normativa.

La scorsa settimana Confindustria ha segnalato le criticità sia alla direzione generale per l'informatica (che ha preso atto delle criticità esistenti) sia della direzione generale per l'inclusione, competente per la parte normativa.

Lunedì 27 giugno si è tenuta una riunione tra le direzioni ma senza giungere ad una soluzione.

Uno dei nodi da sciogliere è relativo al fatto che la procedura consente l'autocertificazione esclusivamente su base provinciale, quindi il calcolo dell'esonero porta a differenti risultati a seconda che l'impresa abbia una sola o più sedi.

Inoltre, viene richiesto di indicare il dato relativo al personale assicurato con tasso inail pari o superiore al 60 per mille presente in azienda, senza concedere al datore di lavoro la possibilità di indicare se ed in che misura avvalersi dell'autocertificazione. La conseguenza è che la procedura non riconosce i valori introdotti e non consente di procedere poichè l'esonero conseguente ai dati inseriti supererebbe la soglia del 60%.

Il 1° luglio scade il termine per la presentazione dell'autocertificazione (60° giorno successivo all'entrata in vigore del DI, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro - pubblicità legale - il 2 maggio 2016).

Confindustria ha chiesto sia il rinvio del termine del 1 luglio sia le correzioni alla procedura informatica (che dipende non da fatti tecnici ma da una errata applicazione della normativa).

Poichè, tuttavia, non si è in grado di sapere se il Ministero intenderà risolvere i vari problemi evidenziati e se darà disposizioni per il rinvio del termine, pur nella consapevolezza che l'unica modalità per l'effettuazione dell'autocertificazione è la procedura informatizzata, è opportuno che le aziende associate seguano la seguente procedura:

1) inviare una mail indicante le specifiche criticità all'indirizzo di posta elettronica clic4help@lavoro.gov.it entro il 1 luglio

2) effettuare il pagamento dovuto (sempre entro il 1 luglio)

3) compilare correttamente solo in formato cartaceo l'allegato al DI 10 marzo 2016 e spedirlo - con allegata la mail di richiesta di chiarimenti al servizio competente tramite PEC (sempre entro il 1 luglio).

In questo modo, laddove il Ministero non ritenga di correggere i numerosi errori contenuti ad avviso di Confindustria nella procedura informatizzata, l'impresa potrà dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligo.

Si fa riserva di comunicare tempestivamente eventuali ulteriori novità in materia.